



IL TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati,
dott.ssa Simonetta Bruno, presidente
dott. Gianluigi Canali, giudice rel
dott. Stefano Franchioni, giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

I commissari giudiziali hanno riscontrato numerose criticità sia in relazione alla quantificazione del passivo concordatario che con riferimento alle concrete possibilità di realizzo dell'attivo.

1) Con riferimento al passivo concordatario, nelle note di commento depositate in data 25.11.2021, è stato rilevato che la società debitrice non ha preso in debita considerazione le pretese di alcuni professionisti (ad es. avv. Cesare Michellini, avv. Elena Clapasson. Avv. Giacomo De Fazio, avv. Maurizio Lascioli).

E' evidente che la società e l'attestatore sono tenuti a verificare, in primo luogo, se detti soggetti affermino di essere creditori e, in secondo luogo, a valutare, anche qualora detti crediti fossero contestati, la necessità dello stanziamento di fondi rischi, non omettendo di spiegare le ragioni degli importi stanziati.

Come rilevato dai commissari giudiziali, né il piano né l'attestazione precisano se i finanziamenti di natura chirografaria concessi agli Istituti di Credito siano o meno assistiti dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo ex L. 622/96.

La circostanza appare particolarmente rilevante, atteso che, come è noto, il credito di MCC avrebbe natura privilegiata.

In terzo luogo le spese di procedura, per cui la società ha stanziato un fondo spese di euro 303.000,00 e un ulteriore fondo di euro 125.000,00, andrebbero



precisate e rivalutate alla luce dei pagamenti già eseguiti a favore dei fornitori di energia elettrica di cui alla pagina n. 5 delle note di commento dei commissari.

2) La proposta di concordato prevede l'apporto di finanza esterna per euro 1.400.000,00 da parte di Giacomo Conter e della società Rovato Immobili.

Anche tenuto conto che Giacomo Conter ha 85 anni di età, i commissari giudiziali hanno correttamente evidenziato che non è stato verificato se il costituito vincolo di destinazione possa essere oggetto di impugnazione da parte dei legittimari, per violazione della quota di legittima.

Qualora la vendita degli immobili gravati dal vincolo di destinazione non consenta di garantire il pagamento del 4% ai creditori chirografari, è previsto che gli organi della procedura potranno attivarsi sugli altri beni dei disponibili.

I commissari giudiziali hanno rilevato che, circa la consistenza economica di detti beni, la proposta e l'attestazione nulla dicono.

3) I commissari hanno evidenziato che l'attestatore, nell'eseguire i propri stress test, ha considerato disponibili per la massa i fondi generici, senza spiegare perché, qualora si verificassero le prospettate circostanze sfavorevoli, il rischio che quei fondi sono volti a coprire verrebbe meno. E' dunque necessario che l'attestatore fornisca chiarimenti al riguardo.

4) Per quanto riguarda le tempistiche del concordato, si deve rilevare una carenza di motivazione dell'attestazione in relazione ai tempi di incasso del credito verso L'Alco spa.

5) Per verificare la convenienza del concordato rispetto all'alternativa fallimentare, l'attestatore, dopo aver affermato che le azioni risarcitorie sarebbero plurimilionarie e che gli amministratori hanno un patrimonio immobiliare del valore di euro 5,5 milioni, ha stimato in solo 700.000,00 il realizzo per la massa. L'attestatore ha affermato che i beni potrebbero essere venduti all'asta per il minor valore di 3,5 milioni, ma che il curatore, piuttosto che aspettare le lungaggini di una procedura esecutiva, si accontenterebbe di percepire la somma di 100.000 euro da ciascuno dei soggetti coinvolti.

Al riguardo, si deve rilevare che non risulta essere stato individuato con precisione quando la società ha perso il proprio capitale sociale e che, pertanto, l'attestazione risulta, in proposito, carente.

L'attestazione non ha verificato se i sindaci risultino assicurati e in caso positivo per quali somme e a quali condizioni contrattuali.



Infine, se è vero che i creditori, avendo necessità di monetizzare il proprio credito in tempi inferiori a quelli necessari per concludere un'esecuzione immobiliare, è anche vero che gli amministratori, piuttosto che subire una perdita di 5,5, milioni di euro, sono solitamente disposti a pagare somme superiori a quelle ipotizzate.

In conclusione, dunque, l'attestazione risulta carente in relazione alla valutazione della convenienza del concordato rispetto all'ipotesi fallimentare.

Le criticità segnalate non consentono, allo stato, di ritenere ammissibile il concordato.

Appare, quindi, necessario consentire alla società proponente di prendere posizione in merito a tutte le lacune e le criticità segnalate dai commissari giudiziali.

p.q.m.

visto l'art. 162 l.f.,

fissa, per la comparizione della società debitrice, dei commissari giudiziali e dei creditori l'udienza del 9.2.2022 ore 10.00;

concede termine alla proponente fino al 15.1.2022 per il deposito di memoria e documenti e al commissario fino al 31.1.2022 per il deposito di ulteriore parere che valuti la possibilità del concordato di assicurare ai creditori le somme promesse e ne verifichi la convenienza rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Si comunichi.

Brescia 9.12.2021

Il Presidente

dott.ssa Simonetta Bruno

